



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE, CUSTODIA E UTILIZZO DI UN VEICOLO ELETTRICO DESTINATI ALLA
MOBILITÀ TURISTICA SOSTENIBILE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GREEN COMMUNITY VALSUGANA E
TESINO" (PNRR – Missione 2, Componente 1, Investimento 3.2)**

La Comunità Valsugana e Tesino, con sede in Borgo Valsugana (TN), C.F. _____, rappresentata da _____, in qualità di _____, di seguito denominata "Comunità";

E

L'Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai Soc.Coop., con sede in _____, C.F./P.IVA _____, rappresentata da _____, in qualità di _____, di seguito denominata "APT";

Premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, nell'ambito della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile, l'Investimento 3.2 "Green Communities";

nell'ambito dell'Intervento 10 "Analisi della mobilità sistematica e turistica e acquisto dei beni necessari a implementare un modello di mobilità intermodale per le aree turistiche" è stato previsto l'acquisto di veicoli destinati alla mobilità intermodale;

con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici n. 155 di data 16.02.2026 è stata disposta la fornitura di due veicoli elettrici destinati alla mobilità intermodale;

i veicoli sono destinati alla sperimentazione di servizi di mobilità turistica sostenibile nelle aree montane;

in sede di approvazione del progetto è stato dichiarato l'impegno a garantire la sostenibilità finanziaria del progetto nel quinquennio successivo al completamento dello stesso e a mantenere operativi i servizi e le opere oggetto degli interventi finanziari;

la Comunità ritiene opportuno affidare all'APT la gestione operativa di un veicolo, nello specifico Toyota Proace, targa HC740GR, al fine di garantire l'attivazione dei servizi di mobilità turistica previsti;

con decreto del Presidente n. ____ dd. _____ è stato approvato il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le modalità di gestione, custodia e utilizzo di un veicolo elettrico di proprietà della Comunità Valsugana e Tesino destinato alla realizzazione di servizi di mobilità turistica sostenibile.

Il veicolo è destinato prioritariamente all'attivazione e al supporto di servizi di mobilità turistica sostenibile nelle aree della Val Campelle e della Val di Sella, in coerenza con le finalità del progetto "Green Community Valsugana e Tesino".

L'APT potrà altresì utilizzare il veicolo per ulteriori attività di promozione, valorizzazione e fruizione turistica del territorio della Valsugana e del Tesino, comprese attività di accoglienza, educational tour, press tour, accompagnamento di giornalisti, influencer, operatori turistici, stakeholder, delegazioni istituzionali e altri soggetti coinvolti nella promozione della destinazione, purché tali utilizzi risultino coerenti con le finalità di mobilità sostenibile e sviluppo turistico perseguite dal progetto.

Art. 2 – Proprietà e vincolo di destinazione

Il veicolo rimane di piena proprietà della Comunità Valsugana e Tesino.

Il bene è acquisito nell'ambito del finanziamento PNRR – NextGenerationEU e è soggetto a vincolo di destinazione alle finalità previste dal progetto.

L'APT si impegna a utilizzare il veicolo esclusivamente per finalità di mobilità turistica sostenibile coerenti con il progetto.

Art. 3 – Durata

La presente convenzione ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione.

La durata è coerente con l'impegno assunto nell'ambito del progetto PNRR di mantenere operativi i servizi nel quinquennio successivo al completamento degli interventi.

Art. 4 – Organizzazione del servizio

L'APT mantiene piena autonomia organizzativa nella programmazione e gestione dei servizi effettuati mediante il veicolo, nel rispetto delle finalità del progetto e degli obiettivi di promozione e sviluppo turistico del territorio

L'organizzazione del servizio avviene in coordinamento con la Comunità e con i Comuni interessati.

Art. 5 – Personalizzazione e valorizzazione dei veicoli

Al fine di favorire la promozione turistica del territorio e la riconoscibilità dei servizi attivati, l'APT è autorizzata a personalizzare il veicolo mediante l'apposizione temporanea di marchi, loghi, elementi grafici, livree coordinate e materiali promozionali riferiti alla destinazione turistica, alle iniziative di marketing territoriale e ai progetti sviluppati dall'APT.

La personalizzazione dovrà rispettare il decoro dei mezzi e garantire adeguata evidenza al finanziamento pubblico e alle prescrizioni in materia di comunicazione previste dalla normativa PNRR e dal progetto Green Community.

Le eventuali operazioni di applicazione e rimozione dei materiali grafici saranno effettuate a cura e spese dell'APT senza arrecare danno al veicolo.

Art. 6 – Custodia del veicolo

L'APT si impegna a custodire il veicolo con la massima diligenza, adottando tutte le misure ragionevolmente necessarie a garantirne la sicurezza, la conservazione e la corretta manutenzione.

Il veicolo potrà essere ricoverato sia in strutture coperte sia in aree esterne appositamente individuate e destinate alla sosta, purché adeguatamente custodite, delimitate e dotate di sistemi di controllo degli accessi o di altre misure idonee a garantirne la sicurezza.

La disponibilità di spazi coperti costituisce elemento preferenziale ma non obbligatorio, qualora l'APT possa dimostrare l'adozione di adeguate misure di protezione e custodia del mezzo.

Art. 7 – Manutenzione e gestione operativa

L'APT provvede, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e alla gestione operativa del veicolo oggetto della presente convenzione.

Rientrano in tali attività: la pulizia ordinaria, l'esecuzione dei controlli periodici e delle verifiche di funzionalità, la gestione e sostituzione degli pneumatici, la ricarica elettrica, nonché l'effettuazione delle revisioni e delle verifiche tecniche previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – Utilizzo

L'APT si impegna a provvedere all'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 4-bis del Codice della strada, relativi all'annotazione dell'utilizzatore del veicolo.

Il mezzo può essere condotto esclusivamente da personale dell'APT o da soggetti incaricati dalla stessa.

I conducenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e di patente idonea.

La Comunità Valsugana e Tesino si riserva la facoltà di richiedere l'utilizzo temporaneo del veicolo oggetto della presente convenzione per esigenze istituzionali o connesse alle finalità del progetto.

L'APT è tenuta a mettere a disposizione il veicolo, compatibilmente con la programmazione del servizio e purché ciò non comporti pregiudizio significativo allo svolgimento delle attività di mobilità turistica in essere.

A tal fine, la Comunità si impegna a formulare la richiesta con congruo preavviso, salvo casi di urgenza debitamente motivati.

Art. 9 – Responsabilità e sanzioni

L'APT assume piena responsabilità per l'utilizzo del veicolo.

L'APT risponde di eventuali danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo del mezzo.

Tutte le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della strada o di altre disposizioni normative connesse all'utilizzo oggetto della presente convenzione sono integralmente a carico dell'APT, quale soggetto utilizzatore.

Qualora i verbali di accertamento siano notificati alla Comunità Valsugana e Tesino, in qualità di proprietaria, la stessa provvederà a trasmetterli tempestivamente all'APT, che si impegna a provvedere al pagamento degli importi dovuti entro i termini di legge.

In caso di mancato pagamento da parte dell'APT entro i termini indicati, la Comunità provvederà al pagamento delle somme dovute, con diritto di rivalsa nei confronti dell'APT per l'intero importo sostenuto, comprensivo di eventuali maggiorazioni, interessi e spese.

Resta altresì a carico dell'APT l'obbligo di comunicare, su richiesta della Comunità, i dati del conducente ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie previste dalla normativa vigente.

La Comunità è esonerata da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo operativo del mezzo.

Resta fermo che durante l'eventuale periodo di utilizzo da parte della Comunità, la responsabilità per la conduzione e l'utilizzo resta in capo alla stessa.

Art. 10 – Assicurazioni

L'APT garantisce che il veicolo sia coperto da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per eventuali ulteriori rischi connessi all'utilizzo.

Art. 11 – Monitoraggio del servizio

L'APT collabora con la Comunità nelle attività di monitoraggio del servizio e fornisce periodicamente dati sull'utilizzo e sull'andamento del servizio.

Art. 12 – Restituzione dei beni

Alla scadenza della convenzione, il veicolo devono essere restituiti alla Comunità in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 13 – Revoca

La Comunità può revocare la presente convenzione in caso di grave inadempimento degli obblighi previsti o di utilizzo dei veicoli per finalità diverse da quelle stabilite.

Art. 14 – Disposizioni finali

Tutte le spese fiscali inerenti la stipula del presente contratto sono a carico esclusivo di APT Valsugana.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Trento.

Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Comunità Valsugana e Tesino

Per l'Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai soc.coop.
